



UNIONE RENO GALLIERA
Città metropolitana di Bologna

**REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'UNIONE RENO GALLIERA**

Anno 2023

Indice

Premessa	3
Le partecipazioni societarie dell'Unione Reno Galliera	6
1. Lepida s.c.p.a	7

Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo l'Unione Reno Galliera con atto del Consiglio n. 17 del 30/04/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 28/9/2017 questo ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

L'art. 20 del TUSP, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Si deve pertanto procedere alla revisione ordinaria delle Società al 31/12/2022.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

- a)** produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b)** progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- c)** realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
- d)** autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e)** servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii.** che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii.** che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- iv.** che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP). Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il triennio rilevante e' il triennio 2018-2020.
- v.** che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP). Solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;
- vi.** nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Inoltre, sempre l'articolo 4 TUSP, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

Infine, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP pare corretto prendere a riferimento l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1°, lett. f), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, secondo la quale per "fatturato" si intende «la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»; ovvero i righi IC1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni - e IC5 - altri ricavi e proventi – della dichiarazione IRAP (come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19320 del 2009, esplicativa del predetto decreto). Una tale definizione, sebbene estrapolata da disposizioni aventi finalità diverse da quelle del TUSP, pare nondimeno utilizzabile ai fini di cui sopra in quanto, oltre a essere l'unica prevista dalla legislazione vigente, risulta corretta sul piano logico.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Le informazioni relative alla ricognizione ordinaria delle partecipate verranno inviate alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico – ufficio IV, individuata a norma dell'art. 15 del TUSP .

Infine, si precisa che la presente "revisione ordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione.

Le partecipazioni societarie dell'Unione Reno Galliera

L'Unione Reno Galliera al 31.12.2022 possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

1. LEPIDA s.c.p.a.

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di ricognizione delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni dell'Unione in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria. Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale dell'ente al seguente link <https://www.renogalliera.it/misure-di-trasparenza/enti-controllati>.

1. LEPIDA s.c.p.a.

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Sede legale	Via della Liberazione 15 - 40128 - Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota dell'Unione Reno Galliera	0,0014%

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari
- fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge
- fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio
- attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014
- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP
- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per

l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete

- fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione
- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci

Composizione del capitale sociale (soci più importanti)

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia-Romagna	66.835	95,6412%	66.835.000,00
Az. Ospedaliero - Universitaria Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi	420	0,6010%	420.000,00
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	1.297	1,8560%	1.297.000,00
Istituto Ortopedico Rizzoli	658	0,9416%	658.000,00
Unione Reno Galliera	1	0,0015%	1.000,00
Altri enti pubblici	670	0,6975%	670.000,00
Totale	69.881	100,00%	69.881.000,00

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile al seguente indirizzo: <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2018	2019	2020	2021	2022
538.915,00	88.539,00	61.229,00	536.895,00	283.703,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio

	2020	2021	2022
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773,00	64.061.744,00	64.626.108,00
A5) totale altri ricavi e proventi	760.412,00	853.669,00	2.097.423,00
di cui Contributi in conto esercizio	289.361,00	321.406,00	724.686,00

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
Numero dipendenti	611	622	655	629

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA S.C.P.A.
Data di costituzione della partecipata	01/08/2007
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	ATTIVA
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	Scegliere un elemento.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	BOLOGNA
Comune	BOLOGNA
CAP*	40128
Indirizzo*	VIA DELLA LIBERAZIONE 15
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	J.62.02 Consulenza nel settore della tecnologia dell'informatica
Attività 2	j.61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazioni e trasmissione dati
Attività 3	N.82.2 Attività call center
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	NO
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	629
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 35.160,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 35.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	€ 283.704,00	€ 536.895,00	€ 61.229,00	€ 88.539,00	€ 538.915,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 64.626.108,00	€ 64.061.744,00	€ 59.092.773,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 2.097.423,00	€ 853.669,00	€ 760.412,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 724.686,00	€ 321.406,00	€ 289.361,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0014%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

- (1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- (2) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- (3) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	ANALOGO - CONGIUNTO

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	PRODUZIONE SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
Descrizione dell'attività	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SULLE RETI REGIONALI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	NO
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	
Note*	

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società è stata costituita nel 2007. Il capitale sociale al 31.12.2018 ammontava ad Euro 65.526.000,00, a seguito della fusione con la società Cup2000 il capitale sociale è incrementato sino ad € 69.881.000,00 così come si è determinato un notevole incremento del fatturato annuo. L'utile invece risulta ridotto soprattutto a causa dei costi della produzione ed in particolare dei costi del personale.

Al 31.12.2022 la compagine sociale di LepidaScpA si compone di 444 Enti, tra cui la regione Emilia-Romagna, 328 Comuni del territorio, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 40 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 22 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 5 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 4 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale, l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 95,6412% del Capitale Sociale.

Il modello di funzionamento del controllo analogo di LepidaScpA, elemento costituente la natura di società in house partecipata dagli enti pubblici, prevede che il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali sia il luogo in cui il controllo analogo venga svolto nella sua pienezza con una partecipazione giuridicamente valida di tutti i Soci. Ciò in assoluta coerenza con quanto disposto dalla L.R. 11/2004 che istituisce il CPI, attribuendogli tra l'altro detta funzione. Il modello di funzionamento prevede inoltre che la Regione Emilia-Romagna, tramite le proprie strutture, si assuma l'impegno di attuare le attività di verifica e controllo e di certificare con atti formali la corrispondenza dell'azione della società alle normative vigenti. Le risultanze di questi controlli sono comunicate a tutti i Soci ed oggetto di discussione e valutazione delle sedute del CPI. Il ruolo di Regione Emilia-Romagna è delineato nella L.R. 11/2004 e ribadito nello Statuto. Il suddetto modello di funzionamento del controllo analogo rappresenta un elemento essenziale della struttura di governo della società e la sua implementazione unitamente ai tempi tecnici comunicati da Regione Emilia-Romagna per il rilascio delle certificazioni prodromiche alle valutazioni del CPI ed alle conseguenti deliberazioni assembleari, rappresentano esigenze strutturali fondanti le motivazioni della dilazione a 180 giorni, ex art. 2364 co. 2 del codice civile, della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

E' utile precisare che la motivazione dell'affidamento in house non si esaurisce nella sola valutazione di convenienza economica, ma si estende alla considerazione degli ulteriori benefici o vantaggi anche di natura non necessariamente economica conseguenti all'affidamento (cfr. art. 192 D.lgs. 50/2016 e s.m.i in merito all'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza).

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete

telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delibera dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, locale. A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve un compenso pari ad €. 35.160,00.

Al 31.12.2022 la società registra 655 dipendenti.

- Il collegio sindacale è composto da 3 membri il cui compenso totale è di €. 35.000,00;
- L'Unione Reno Galliera non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei due esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.c.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiplER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per l'Unione «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

La Dirigente
Dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Sara Solimena